

TI_GERICHTE 35.2018.97 vom 13. Dezember 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2018.97

FR: TI_GERICHTE 35.2018.97 du 13 décembre 2018

IT: TI_GERICHTE 35.2018.97 del 13 dicembre 2018

Erwägungen

E. 4

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato , cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “ Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique ”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63'744 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l'assicurato può esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46'517 (fr. 66'453 ridotti del 30%). 2.8. Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato: " 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l'esame verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.). 5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (...)” In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa: " Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.

E. 4.2

“ [...] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalidé, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). [...] ”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“ [...] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l'agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall'UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento [...] ”). Nel caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53) e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte di una capacità lavorativa residua del 75% dell'interessato nello svolgimento di

attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato una riduzione del 5% “per circostanze personali e professionali”. Dopo che, conformemente a quanto ordinato dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2015.12 del 30 settembre 2015, il dr. _____ ha attestato, tenuto conto di tutti i disturbi di natura infortunistica, una capacità lavorativa globale dell’assicurato del 70% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, CO 1 ha, invece, ritenuto di non dovere (più) applicare al reddito da invalido una deduzione per circostanze particolari. La patrocinatrice dell’assicurato ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, ritenendo del tutto giustificata una riduzione percentuale del 5% (cfr. doc. I). A tale proposito, nella risposta di causa il patrocinatore dell’assicuratore infortuni ha rilevato che “la circostanza di avere tenuto conto di un fattore personale in precedenza non garantisce l’applicazione, sistematica, di detto fattore pro futuro”, aggiungendo che “nella valutazione della capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, sia il dr. _____, sia il dr. _____, tengono già conto delle varie limitazioni fisiche (infatti entrambi parlano di diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata). Inoltre i due medici non indicano ulteriori limitazioni da tenere in considerazione. Di conseguenza, applicando un’ulteriore deduzione del 5% alla già ridotta capacità lavorativa del 70%, si andrebbe ad accordare una doppia riduzione” (doc. V). Le argomentazioni sviluppate dall’assicuratore LAINF non possono essere fatte proprie dal TCA. Al di là delle considerazioni espresse dal legale di CO 1 a proposito del fatto che le deduzioni concesse in passato non rappresentano un diritto acquisito - ma in questo caso non si tratta di una deduzione riconosciuta per un passato infortunio, bensì della riduzione applicata nella precedente decisione del 21 novembre 2014, poi annullata dal TCA per eseguire nuovi accertamenti, a seguito dei quali è stata emanata la decisione oggetto della presente vertenza – questo Tribunale ritiene che le limitazioni funzionali presentate dall’interessato anche nello svolgimento di un’attività adeguata giustifichino l’applicazione di una deduzione percentuale (cfr. STF 9C_690/2016 del 27 aprile 2017). Ciò non costituisce, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante de Il’CO 1, una “doppia riduzione”, dato che la deduzione in questione non concerne la diminuzione di rendimento dell’assicurato, la quale, essendo già stata considerata dal profilo medico nella determinazione della capacità lavorativa residua dell’interessato, non può poi ovviamente venire nuovamente conteggiata quale riduzione supplementare (cfr., fra le tante, STF 9 C_833/2017 del 20 aprile 2018). Essa riguarda, invece, un altro criterio ammesso dalla giurisprudenza federale per giustificare una riduzione del reddito da invalido, ossia quello delle affezioni invalidanti. Nel caso di specie, di fatti, l’assicurato, a seguito dei suoi disturbi, può sì svolgere delle attività leggere, semplici e ripetitive e con la riduzione del rendimento indicata dal profilo medico, ma, diversamente da altri assicurati, con in aggiunta anche il rispetto di determinate ulteriori limitazioni funzionali (che attengono alla posizione prevalentemente sedentaria, ma con possibilità di alzarsi per cambiare posizione e muoversi un po’, oltre che a restrizioni concernenti il polso e la mano destra). Alla luce di quanto appena esposto, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, il TCA reputa quindi adeguato applicare al reddito da invalido una riduzione percentuale del 5%, come peraltro già riconosciuto da CO 1 nella precedente decisione del 21 novembre 2014, a fronte di una capacità lavorativa in attività leggere adeguate a quel momento del 75%. Tale soluzione, del resto, si impone tanto più che, come pertinentemente rilevato dal patrocinatore del ricorrente, alla medesima conclusione è giunto il TCA nella vertenza in ambito AI sfociata nella sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale questa Corte ha approvato la riduzione percentuale del 5% applicata al reddito da

invalido dall'Ufficio AI per tenere conto della possibilità per l'interessato di svolgere unicamente attività leggere (cfr. sentenza citata, consid. 2.8.2., pag. 16). Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 66'453, ritenuta un'esigibilità dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44'191.25. Confrontando ora questo dato con l'ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79'936 (consid. 2.5.), risulta un grado di invalidità del 44.72% arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41). Di conseguenza, RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° ottobre 2014, come opportunamente richiesto dal suo patrocinatore, e non del 42% come indicato nella decisione su opposizione impugnata. Il ricorso merita pertanto accoglimento.

E. 6

p. 81).” Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d'occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete (consid.

E. 40

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l'assicurato può esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46'517 (fr. 66'453 ridotti del 30%).

2.8. Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della decisione amministrativa (Angemessenheits-kontrolle). In tale contesto l'esame verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'■autorità nell'■ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'■assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'■UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'■esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare ■ a causa dell'■ininfluenza del calcolo per l'■esito della valutazione ■ il giudizio dell'■istanza precedente. L'■applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). ()"

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.6 p. 81).■

Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'■età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d'■occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'■insieme delle circostanze concrete (consid.4.2 ■ [] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalidé, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid.5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). []■). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (■[] La deduzione va valutata complessivamente ■ e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione ■ tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l'■ agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall'■UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale ■ cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento []■).

Nel caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53) e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte di una capacità lavorativa residua del 75% dell'■interessato nello svolgimento di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato una riduzione del 5% ■per circostanze personali e professionali■.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr.66'453, ritenuta un'■esigibilità dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell'■insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44■191.25.Confrontando ora questo dato con l'■ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79■936 (consid. 2.5.),risulta un grado di invalidità del 44.72%arrotondato al 45%secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.